



Presenza di posizione CAT relativa alla revisione del Regolamento RLCPubb/CIAP

Il presente documento contiene la presenza di posizione della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) alla consultazione del 28 febbraio 2018 indetta dal Direttore del DT, On. Claudio Zali.

La presente presenza di posizione contiene:

- A. Le considerazioni introduttive e di ordine generale della CAT
- B. Il testo inserito nel formulario elettronico messo a disposizione dal DT.

A. Considerazioni introduttive e di ordine generale

A.1. Considerazioni introduttive

La CAT ringrazia per la possibilità di partecipare alla consultazione della revisione del Regolamento RLCPubb/CIAP e ritiene molto importante che le associazioni di categoria possano esprimersi in merito.

La CAT ritiene che sarebbe stato più efficace poter partecipare già a uno stadio precedente, segnatamente al momento della redazione della nuova Legge LCPubb e dell'attuale proposta di Regolamento. Intervenire nella fase di consultazione, sulla base di un testo formulato unilateralmente dall'amministrazione cantonale, comporta un grande dispendio di risorse che intervenendo prima si sarebbero potute risparmiare, in particolare considerando che a livello di associazioni professionali la maggior parte del lavoro avviene in forma di lavoro di milizia.

Potendo intervenire prima, tramite degli incontri, avremmo potuto spiegare meglio e con maggiore efficienza i nostri commenti e le nostre richieste, a tutto vantaggio dei vari destinatari della LCPubb e del RLCPubb/CIAP. Ora, rispondendo alla richiesta di presenza di posizione tramite la trasmissione dei nostri commenti in forma elettronica, nessun dialogo è possibile, dialogo fondamentale per trovare la giusta formulazione normativa a una materia, la cui codificazione implica di considerare l'esperienza dei vari attori coinvolti, anche quella degli architetti e degli ingegneri che sono al contempo, organizzatori di procedure e offerenti.

In quest'ottica, **la CAT chiede di poter essere sentita prima della messa in vigore del nuovo Regolamento RLCPubb/CIAP**, in particolare con un incontro che permetterà di spiegare il contenuto di alcuni punti della nostra presenza di posizione.

La CAT ha istituito dal mese di settembre 2016 l'Osservatorio sulle commesse pubbliche (OCP). Gli obiettivi dell'OCP sono essenzialmente:

- a. Monitorare la prassi in ambito di commesse d'architettura e d'ingegneria.
- b. Cercare di migliorare tale prassi tramite interventi diretti verso i committenti, in particolare fornendo consulenza gratuita e mettendo a disposizione professionisti con la necessaria esperienza.



- c. Denunciare i casi palesemente in contrasto con la LCPubb e i Regolamenti SIA 142, SIA 143 e SIA 144.
- d. Allestire una statistica in ambito di commesse pubbliche d'architettura e d'ingegneria.

La CAT mette volentieri a disposizione del DT il risultato del suo lavoro, in particolare i dati statistici raccolti.

A.2. Considerazioni di ordine generale

Durante l'analisi della proposta di nuovo Regolamento RLCPubb/CIAP, la CAT ha constatato degli aspetti della nuova LCPubb, adottata dal Parlamento a inizio 2017, che necessiterebbero già da ora una modifica, in particolare in considerazione delle discussioni in Parlamento e dell'esito delle votazioni.

A nostro avviso risulta necessario operare le seguenti modifiche:

- a. Art. 14 LCPubb: le definizioni di concorso di progettazione (concorso di progetto e concorso di idee) e di mandati di studio in parallelo devono figurare nella Legge e non nel regolamento. Una base legale formale è necessaria, vista l'importanza delle due forme di messa in concorrenza. Per il resto rinviamo alle nostre prese di posizioni relative alla revisione della LCPubb. Di conseguenza, **la CAT chiede di modificare la nLCPubb, riintroducendo l'art. 14.**
La presente richiesta consentirebbe di creare la necessaria ed esplicita base legale per l'organizzazione di mandati di studio in parallelo, visto che quanto indicato all'art. 7 cpv.3 lett. g nLCPubb non è chiara in merito ai mandati di studio in parallelo.
- b. Art. 7 cpv. 4 nLCPubb: La prassi dimostra dei frequenti abusi nel chiedere più offerte nella procedura ad incarico diretto. Nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, i committenti chiedono a un professionista di consegnare un'offerta, esigendo da lui l'allestimento del capitolato d'onori. In seguito, anonimizzando il documento ricevuto, chiedono ad altri di compilarlo e di consegnare la loro offerta, con evidente svantaggio concorrenziale per il primo professionista interpellato. Di conseguenza, **la CAT chiede di instaurare il principio dell'unica offerta, almeno per i settori dell'architettura e dell'ingegneria.**
- c. Art. 23 cpv. 4 nLCPubb: Le condizioni poste all'art. 23 cpv. 4 devono essere rispettate durante la fase di messa in concorrenza, ambito di applicazione delle legislazioni sulle commesse pubbliche. Per la fase contrattuale, ambito del diritto civile, spetta alle parti (nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, tra mandatario e mandante) definire le condizioni d'esecuzione del contratto le più idonee al caso concreto. Ad esempio, il tipo di responsabilità tra il gruppo mandatario e il mandante deve essere discussa tra le parti che decidono la soluzione più appropriata per loro. La responsabilità solidale non è per esempio sempre la migliore soluzione. Di conseguenza, **la CAT chiede di sostituire l'attuale testo con il seguente**: "Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l'intero procedimento di aggiudicazione".



B. Testo inserito nel formulario elettronico

Tramite il formulario elettronico messo a disposizione, la CAT ha trasmesso i commenti indicati nella tabella sottostante. Dovendo forzatamente limitare il commento, la CAT chiede di essere sentita prima della messa in vigore del Regolamento. Ritiene importante poter spiegare alcuni punti della sua presa di posizione.

L'assenza di commenti significa che per la CAT la proposta del DT corrisponde alle esigenze della CAT.

Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
1.	Art. 1	La CAT non capisce la parte di commento "ma ciò non esclude la contemporanea applicazione del regime LCPubb", chiedendo di indicare degli esempi.
2.	Art. 2	<p><u>Art. 2 cpv. 2:</u> La difficoltà di valutare nel caso concreto il carattere esclusivamente commerciale o industriale di una determinata attività, impone una rigorosa vigilanza nell'applicazione della LCPubb e del RLCPubb/CIAP. Di conseguenza, la CAT chiede misure di vigilanza particolari in questo ambito. Ad esempio, se il committente ottiene un sussidio, tale circostanza implica forzatamente che l'operazione non è più esclusivamente commerciale o industriale, imponendo di conseguenza l'assoggettamento dell'intera operazione in questione.</p> <p><u>Art. 2 cpv. 5:</u> In relazione al tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. b secondo paragrafo nLCPubb, la lettura dell'art. 2 cpv. 5 nRLCPubb/CIAP non consente di capire se sia possibile o meno rinunciare a una parte del sussidio per non dover assoggettare una parte della commessa alle disposizioni legali in materia di commesse pubbliche. La CAT non ritiene corretta una simile pratica. Essa è contraria allo spirito della LCPubb. In caso di sussidio, l'intera commessa deve essere assoggettata alla LCPubb.</p> <p><u>Art. 2 cpv. 6:</u> completare questo capoverso nel modo seguente, aggiungendo la parte in <i>italico</i>: "Nei casi di assoggettamento per sussidio, l'istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l'obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP e, se fosse necessario <i>allestire un progetto, la necessità di organizzare un concorso di progetto</i>, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o restituzione del sussidio</p>
3.	Art. 2; Allegato 1	Ottima l'idea di procedere tramite allegato. La CAT approva il contenuto dell'Allegato 1.
4.	Art. 2; Allegato 2	Ottima l'idea di procedere tramite allegato. La CAT approva il contenuto dell'Allegato 2.
5.	Art. 2; Allegato 3	Ottima l'idea di procedere tramite allegato. La CAT approva il contenuto dell'Allegato 3.
6.	Art. 4	Mancando la definizione di concorso per prestazioni, la CAT chiede l'introduzione della definizione di concorso per prestazioni.



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
		<p><i>Art. 4 lett. l e m:</i> trattandosi di forme di messa in concorrenza e non di procedure, la CAT chiede di sostituire il termine "procedura" con "forma di messa in concorrenza".</p> <p><i>Art. 4 lett. m:</i> la definizione proposta con contiene tutti gli elementi costitutivi e caratteristici di un concorso di progetto. La CAT chiede di sostituire l'attuale definizione con la seguente definizione: "forma di messa in concorrenza anonima intesa all'ottenimento di soluzioni di compiti ben definiti, di regola sotto forma di progetti, ai fini della realizzazione di un'opera, assegnando direttamente all'autore della soluzione raccomandata dalla giuria il mandato susseguente".</p> <p><i>Art. 4 lett. n:</i> I concorrenti hanno l'incarico di studiare un determinato compito. Dunque, visto che sono i mandati svolti in parallelo e non gli studi, la CAT chiede di modificare la dicitura "mandato di studi paralleli" in "mandati di studio in parallelo".</p> <p>In analogia alla definizione di concorsi di progetto, la CAT chiede di sostituire l'attuale definizione con la seguente definizione: "forma di messa in concorrenza non anonima, avente l'obiettivo di ottenere in concorrenza proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti".</p>
7.	Art. 5	
8.	Art. 7	
9.	Art. 7a	
10.	Art. 8	
11.	Art. 9	
12.	Art. 10	
13.	Art. 10a	
14.	Art. 11	
15.	Art. 12	



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
16.	Art. 13	<p><i>Art. 13 cpv. 1:</i> In base al principio della parità di trattamento e della trasparenza, la CAT non capisce il motivo di non obbligare al rapporto tutti i committenti assoggettati. Nel commento è giustamente indicato "committente" e non "il Cantone e i Comuni". Perché limitare l'obbligo ai soli Cantone e Comuni? La CAT chiede di modificare l'attuale capoverso nel modo seguente: "Al momento della delibera, il committente redige un rapporto interno per ogni commessa (...)."</p> <p><i>Art. 13 cpv. 4:</i> di riflesso, la CAT chiede di modificare l'attuale capoverso nel modo seguente: "La pubblicazione avviene sui siti internet del committente".</p>
17.	Art. 13a	<p>Per la progettazione e la direzione dei lavori interne, relative ai casi in state, in house e in quasi in-house, le relative prestazioni devono essere svolta da professionisti iscritti l'Albo OTIA. La CAT chiede di inserire un nuovo cpv. 2 del seguente tenore: "Le prestazioni di progettazione e di direzione lavori devono essere svolte da un professionista che adempie ai requisiti prescritti dalla Legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA)".</p> <p>Per evitare abusi ed evidenti problemi per il committente, relativi alle responsabilità delle parti coinvolte, ai conflitti d'interesse, alle coperture assicurative e alla deontologia, la CAT ritiene opportuno limitare la possibilità di progettazioni. La progettazione può quindi svolgersi in interno, per i tre tipi di commesse "in-state", "in-house" e "quasi in-house", unicamente per un costo della relativa opera inferiore a CHF 2'000'000.- (quindi per un onorario del progettista inferiore a CHF 150'000, giustificando ad esempio il costo di un concorso di progetto; quindi il vantaggio della scelta del migliore progetto). Di conseguenza, la CAT chiede di aggiungere un nuovo capoverso che limiti la progettazione interna per un costo della relativa opera inferiore a CHF 2'000'000.-.</p>
18.	Art. 13b	<p>La possibilità di poter procedere tramite impresa totale è sostenuta dalla CAT unicamente a condizione che l'acquisizione delle prestazioni di progettazione sia frutto di un concorso di progetto. Di conseguenza, la CAT chiede di sostituire l'attuale cpv. 1 con il seguente: "L'appalto generale e l'appalto totale sono ammessi solo a titolo eccezionale per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi, unicamente per l'appalto totale se il progetto è ottenuto tramite un concorso di progetto, e previa autorizzazione del Consiglio di Stato".</p>
19.	Art. 13c	<p>Dalle discussioni in Parlamento e dalla votazione sul relativo emendamento risulta che lo stralcio dalla LCPubb dell'art. 14 doveva corrispondere con una precisa ed esaustiva codificazione della forma di messa in concorrenza del concorso di progettazione. Senza ripetere l'importanza in particolare del concorso di progetto, che, non da ultimo, obbliga i committenti a definire preliminarmente i propri bisogni (elemento decisivo per la riuscita di un progetto) tramite l'allestimento di uno studio di fattibilità, strumento per la presa di decisione fondamentale per un committente, la CAT ribadisce la necessità di organizzare dei concorsi di progetto quando un committente è interessato a un progetto, in particolare per la costruzione di un'opera edile e di genio civile, e quindi insistere sulla necessità di una precisa base legale.</p> <p>L'attuale regolamento contiene una serie di articoli che precisano le modalità organizzative dei concorsi di progetto. Tali disposizioni sono molto utili per i committenti. Per rapporto al contenuto del Regolamento SIA 142, tale lista di disposizione ha dei vantaggi e degli svantaggi.</p> <p>Ora, la proposta di regolamento non contempla più l'attuale cap. III. Esso è sostituito dall'art. 13c.</p> <p>Nell'ottica di un intervento costruttivo e di compromesso, la CAT accetta le modalità operative del DT, a condizione che l'attuale proposta di art. 13c sia formulata in modo più preciso. In concreto, la CAT chiede di sostituire l'attuale cap. 1 con il seguente: "Per i concorsi di progetto e i mandati di studio in parallelo, il committente sceglie la forma di messa in concorrenza e fissa la relativa procedura in funzione del caso concreto. Esso applica di regola le norme della categoria professionale interessata, segnatamente i Regolamenti SIA 142 e SIA 143".</p> <p>Quanto richiesto dalla CAT corrisponde in ogni caso agli obblighi presi pure dai Cantoni e dai comuni in questo ambito, tramite la dichiarazione</p>



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
		<p>dei committenti pubblici indicata a pag. 20 del Regolamento SIA 142.</p> <p>Quanto richiesto dalla CAT rispecchia inoltre regole già presenti in altri cantoni, segnatamente Canton VD, che hanno dato prova di grande efficacia e non hanno creato problemi di sorta ai committenti, anzi tale formulazione ha permesso di creare la necessaria sicurezza giuridica.</p> <p>Non da ultimo, va rilevata l'importanza delle forme di messa in concorrenza dei concorsi di progetto e dei mandati di studio in parallelo senza mandato susseguente, come codificati dai regolamenti SIA 142 e SIA 143, per i Comuni. L'applicazione dei Regolamenti SIA 142 e 143, in ogni caso l'organizzazione di concorsi di progetto e di mandati di studio in parallelo senza mandato susseguente, rappresentano gli strumenti a disposizione dei Comuni per raggiungere gli obiettivi di qualità prescritti dalla Legge cantonale sullo sviluppo territoriale.</p>
20.	Art. 13d	<p>La CAT è sempre stata contraria alla messa in concorrenza nel settore dell'architettura e dell'ingegneria a livello di procedura ad incarico diretto con la richiesta di più offerte. La procedura per incarico diretto è una procedura per casi eccezionali e per importi ridotti, dove la messa in concorrenza non ha senso. Di conseguenza, in questi casi, il committente deve entrare in negoziazioni con un unico offerente. Se la negoziazione non da esito positivo per il committente, allora egli ha la facoltà di rivolgersi a un altro offerente.</p> <p>Come già segnalato a più riprese, la prassi dimostra dei frequenti abusi nel chiedere più offerte in ambito di procedura ad incarico diretto. Nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, i committenti chiedono a un professionista di consegnare un'offerta, esigendo da lui l'allestimento del capitolato d'oneri. In seguito, anonimizzando il documento ricevuto, chiedono ad altri di compilarlo e di consegnare la loro offerta, con evidente svantaggio concorrenziale per il primo professionista interpellato.</p> <p>In primi la CAT chiede quindi di modificare la disposizione legale della nLCPubb. In via subordinata, se l'articolo di legge non venisse modificato, la CAT chiede di inserire all'art. 13d una precisazione che impedisca l'abuso sopradescritto, ad esempio, inserendo l'obbligo al committente di creare e mettere a disposizione agli offerenti un capitolato d'appalto o d'oneri. Di conseguenza, la CAT chiede di sostituire la proposta di art. 13d cpv. 2 con il seguente testo: "Le offerte devono essere presentate in forma scritta, sulla base di un capitolato d'appalto o un capitolato d'oneri fornito dal committente, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a fr. 10'000.- (IVA esclusa)".</p>
21.	Art. 14	
22.	Art. 17	
23.	Art. 18	<p>La CAT ritiene molto positiva la scelta di confermare il Centro di consulenza in ambito do commesse pubbliche. La CAT chiede di confermare i suoi 2 seggi.</p>
24.	Art. 34	<p>Visto che la CAT ritiene l'iscrizione all'Albo OTIA obbligatoria per coloro che desiderano fornire delle prestazioni nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, comprese evidentemente le professioni apparentate come l'architettura paesaggistica o la fisa della costruzione, essa parte da presupposto che per tali professioni sia applicabile unicamente il cpv. 1 dell'art. 34 nRLCPubb/CIAP. La CAT chiede una conferma del modo di interpretare questa disposizione.</p>
25.	Art. 35	<p>Il testo del cpv. 1 non è chiaro in merito alla possibilità di partecipare da parte di coloro che hanno il compito di allestire la documentazione di gara. Inoltre la preimplicazione non vale solo per gli appalti, ma per ogni genere di commessa. Di conseguenza, la CAT chiede di sostituire il cpv. 1 con il seguente testo: "Gli offerenti che hanno partecipato all'allestimento di documenti, parte integrante della documentazione di gara,</p>



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
		<p>non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti. Coloro che hanno preparato il bando di gara non sono autorizzati a presentare un'offerta."</p> <p>L'aggiunta della seconda frase concerne il caso evidente del consulente del committente che allestisce l'avviso di gara e la documentazione di gara (capitolato d'appalto o capitolato d'onori). Anche se risulta evidente che non può presentare un'offerta, vale la pena precisarlo, visto inoltre che l'attuale indicazione "che hanno partecipato alla preparazione dell'appalto" da intendere che il consulente, persona che ha preparato l'appalto, può comunque inoltrare un'offerta.</p>
26.	Art. 35a	<p>Come già ribadito più volte, la CAT non è d'accordo che a ricusarsi, in caso di concorsi di progettazione e di mandati di studio in parallelo, sia il membro della Giuria o del Collegio d'esperti. Per evitare la morte di tali forme di messa in concorrenza, risulta imperativo codificare un'eccezione per i concorsi di progettazione e i mandati di studio in parallelo. In questi casi è il concorrente che deve rinunciare. Di conseguenza, la CAT chiede di sostituire la prima parte dell'art. 35a cpv. 1 nel modo seguente: "Salvo nei casi di concorsi di progettazione e di mandati di studio in parallelo, a livello di committente, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che (...)".</p>
27.	Art. 36	<p>LA CAT desidera segnalare che per i concorsi di progetto, la partecipazione a più gruppi mandatori per gli ambiti professionali dei settori dell'impiantistica è accettata. La prassi conferma la necessità di tale possibilità.</p>
28.	Art. 37	<p>Quanto indicato al cpv. 3 deve valere pure per il subappalto. Di conseguenza, visto che risulterebbe un capoverso non più leggibile, la CAT chiede di inserire un nuovo capoverso per il subappalto, di tenore analogo all'attuale art. 36 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP.</p>
29.	Art. 39	
30.	Art. 39a	
31.	Art. 40	
32.	Art. 42	
33.	Art. 43	<p>La CAT chiede di precisare la proposta di cpv. 2, sostituendolo con il seguente testo: "Se l'offerente non le presenta, il committente deve escludere l'offerta. Se le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l'offerta".</p>
34.	Art. 44	
35.		



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
	Art. 45	
36.	Art. 46	
37.	Art. 48	<p>Visto che non corrisponde alla prassi e alle regole legali applicabili agli architetti e agli ingegneri, in particolare l'assenza della possibilità di deporre la richiesta d'iscrizione di ipoteche legali per artigiani e imprenditori, la CAT ritiene ragionevole escludere la richiesta di garanzie per le commesse d'architettura e d'ingegneria. Di conseguenza, la CAT chiede di sostituire il cpv. 1 con il seguente testo: "L'obbligo di presentare congrue garanzie dev'essere previsto nel bando. Tale obbligo non sussiste per le commesse d'architettura e d'ingegneria".</p> <p>La CAT segnala che nel commento, nella seconda frase si deve sostituire "committente" con "offerente".</p>
38.	Art. 53	
39.	Art. 53a	<p>La CAT ritiene che questo aspetto deve figurare, spiegato e precisato nel suo modo di essere applicato, in una specifica direttiva. Di conseguenza, la CAT chiede di stralciare l'articolo e di allestire una specifica scheda esplicativa.</p>
40.	Art. 53b	<p>La CAT ritiene che questo aspetto deve figurare, spiegato e precisato nel suo modo di essere applicato, in una specifica direttiva. Di conseguenza, la CAT chiede di stralciare l'articolo e di allestire una specifica scheda esplicativa.</p>
41.	Art. 53c	<p>La CAT ritiene che questo aspetto deve figurare, spiegato e precisato nel suo modo di essere applicato, in una specifica direttiva. Di conseguenza, la CAT chiede di stralciare l'articolo e di allestire una specifica scheda esplicativa.</p>
42.	Art. 54	
43.	Art. 55	
44.	Art. 58	
45.	Art. 60	<p><i>Art. 60 cpv. 3:</i> L'introduzione della figura del consulente indipendente ha evidenziato nella prassi situazioni di incertitudine sulle sue qualifiche professionali. I tipici compiti di un consulente indipendente sono essenzialmente, o almeno nella loro maggioranza, a carattere giuridico. Ciò non di meno, la componente tecnica è pure, anche se in parte ridotta, presente. La figura ideale sarebbe un professionista con un profilo giuridico e tecnico. La CAT chiede di definire quali qualifiche professionali sono necessarie per adempiere a tale funzione.</p>



Nr.	Referenza RLCPubb/CIAP	Proposte di modifica e commenti CAT
		Art. 60 cpv. 4: La CAT ritiene un'ottima scelta centralizzare la consulenza, segnatamente all'interno dell'amministrazione cantonale.
46.	Art. 61	
47.	Art. 62	
48.	Art. 64	
49.	Art. 66	

* * *